

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1026)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, Affari interni e di culto, Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 19 febbraio 1960 (V. Stampato n. 308)

d'iniziativa dei deputati TOZZI CONDIVI e VERONESI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 25 FEBBRAIO 1960

Modifiche alle disposizioni in favore del Pio Istituto di Santo Spirito e degli Ospedali riuniti di Roma

Art. 1.

Le norme, che fanno obbligo ai comuni di origine di rimborsare le spese di degenza degli ammalati poveri al Pio Istituto di Santo Spirito ed agli Ospedali riuniti di Roma, di cui all'articolo 4 della legge 31 maggio 1900, n. 211 ed all'articolo 10 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 5 luglio 1900, n. 277, nonchè all'articolo 9 della legge 18 giugno 1908, n. 286, sono abrogate.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 6 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e modificato con l'articolo 5 della legge 26 aprile 1954, n. 251, sono estese nei confronti del comune di Roma per quanto concerne la determinazione del domicilio di soccorso agli effetti del rimborso delle spese di degenza degli ammalati poveri dovute al

Pio Istituto di Santo Spirito ed agli Ospedali riuniti di Roma.

Il secondo comma dell'articolo 6 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, è abrogato.

Le norme sulla riscossione delle rette di ospedalità di cui al decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36, modificato con la legge 9 aprile 1953, n. 307, con il decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968 e con la legge 8 luglio 1957, n. 579, sono estese al Pio Istituto di Santo Spirito ed agli Ospedali riuniti di Roma.

Il primo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36, è abrogato.

Art. 3.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge. Nulla è innovato a tutte le altre disposizioni vigenti per il Pio Istituto di Santo Spirito e degli Ospedali riuniti di Roma.